



Bruxelles, 26 ottobre 2021
(OR. en)

13255/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0348 (NLE)**

**ENV 790
CLIMA 329
MED 53
ONU 109
MI 776**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 ottobre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 668 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 668 final.

All.: COM(2021) 668 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2021
COM(2021) 668 final

2021/0348 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22^a riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del Piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

Il protocollo "offshore" è uno dei sette protocolli della convenzione di Barcellona. Esso affronta tutti gli aspetti delle attività offshore nel settore degli idrocarburi e del gas nel Mediterraneo e comprende misure volte a ridurre l'inquinamento in tutte le fasi delle attività offshore e a combattere episodi specifici di inquinamento offshore, occupandosi anche degli aspetti relativi alla responsabilità e al risarcimento.

L'Unione europea è parte del protocollo "offshore"¹.

2.2. La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli riunisce ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

A norma dell'articolo 31 del protocollo "offshore", le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea ("l'Unione") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli. L'Unione non esercita il diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

A norma dell'articolo 22 della convenzione di Barcellona, le modifiche sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti contraenti del protocollo.

¹ GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13.

2.3. L'atto previsto della 22^a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Nel corso della 22^a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e del protocollo "offshore" dovranno adottare una decisione che modifica gli allegati di tale protocollo che affronta tutti gli aspetti delle attività offshore nel settore degli idrocarburi e del gas nel Mediterraneo e comprende misure volte a ridurre l'inquinamento in tutte le fasi delle attività offshore e a combattere episodi specifici di inquinamento offshore ("l'atto previsto").

Le modifiche proposte mirano a modificare gli allegati I, II, III, IV e VII A del protocollo "offshore" per allinearli ai significativi sviluppi normativi, scientifici e tecnici relativi alle attività offshore intervenuti sia a livello regionale che mondiale, compresi gli sviluppi più rilevanti nell'ambito del sistema del Piano d'azione del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona.

A norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona, le modifiche degli allegati del protocollo "offshore" saranno vincolanti per l'Unione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mar Mediterraneo, anche nelle zone marittime non soggette a giurisdizione nazionale, è stata ripetutamente riconosciuta.

Le modifiche agli allegati del protocollo "offshore" modificheranno gli allegati di tale protocollo per allinearli ai significativi sviluppi normativi, scientifici e tecnici relativi alle attività offshore intervenuti sia a livello regionale che mondiale, compresi gli sviluppi più rilevanti nell'ambito del sistema del Piano d'azione del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona, prestando particolare attenzione agli sviluppi relativi all'attuazione dell'approccio ecosistemico e al consumo e alla produzione sostenibili.

In vista della 22^a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, è necessario definire la posizione dell'Unione riguardo all'atto previsto, in quanto modificherà gli allegati del protocollo "offshore". A norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona, tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione. Dal momento che gli emendamenti degli allegati aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, modificheranno gli impegni e le ambizioni internazionali dell'Unione e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti"*

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

L'atto previsto modificherà gli allegati di uno dei protocolli della convenzione di Barcellona, ovvero il protocollo "offshore". La sua adozione costituisce pertanto un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo della convenzione sulla protezione dall'inquinamento del Mar Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore") è stato concluso dall'Unione con decisione 2013/5/UE del Consiglio² ed è entrato in vigore il 29 marzo 2013.
- (2) A norma dell'articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare emendamenti ai protocolli della convenzione.
- (3) Nel corso della 22^a riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione che modifica gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").
- (4) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione apporterà modifiche agli allegati del protocollo "offshore" che saranno vincolanti per l'Unione.

² GUL 4 del 9.1.2013, pag. 13

- (5) Dal momento che gli emendamenti previsti agli allegati aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell'UE e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22^a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l'adozione della decisione che modifica gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il "protocollo offshore").

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*